

Comune di Massa Di Somma

Comune del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP

Città Metropolitana di Napoli

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.4 del 22/02/2021

TITOLO I - Principi fondamentali

ART.1 - Statuto

1. Questo Statuto costituisce l'atto fondamentale del Comune di Massa di Somma.

ART.2 – Comune

Il Comune di Massa di Somma:

- è l'ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita;
- rappresenta la popolazione insediata nel suo territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi secondo i principi dell'ordinamento della Repubblica;
- ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria nei limiti della Costituzione e della Legge;
- è titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà;
- svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale;
- favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative;
- riconosce e sostiene, in conformità alla Legge, le libere associazioni ed il volontariato, quali momento di aggregazione e confronto su temi d'interesse della comunità locale;
- assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita

amministrativa e sull'attività dell'Ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità;

- assicura il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali nella propria comunità;
- garantisce la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per assicurare una qualità di vita migliore alla collettività.

ART.3 - Stemma e gonfalone

Il Comune ha lo stemma ufficiale così descritto: troncato: nel PRIMO, di azzurro al campanile della chiesa della Beata Vergine Assunta in Massa Di Somma, d'oro, aperto nel campo, finestrato di due in palo, dello stesso, sostenuto dal blocco di lava nero, fondato sulla linea di partizione, di forma approssimativamente trapezoidale, esso campanile accollato dalla vite di verde, nodrita centralmente nel blocco di lava, pampinosa di tre di verde, un pampino a sinistra, due a destra, fruttato di tre grappoli d'uva, d'oro, due a sinistra, una a destra;

Nel SECONDO, di rosso, al monte di somma di verde, fondato in punta e uscente dai fianchi, sostenente a sinistra la parte superiore del Vesuvio, di argento, esso Vesuvio munito del pennacchio di fumo d'argento, diffuso di fascia sin quasi al fianco destro.

Sotto lo scudo, su lista bifida e svolazzante di azzurro, il motto, in lettere maiuscole d'oro, TENACITER RESTITUI.

Ornamenti esteriori da Comune.

GONFALONE: drappo di giallo, riccamente ornato, di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del comune.

Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è scortato dai vigili urbani in alta uniforme.

Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta Municipale.

ART.4 - Territorio

1. Il Comune di Massa di Somma comprende la parte del suolo nazionale, estesa per 3,03 kmq, confinante con i comuni di San Sebastiano Al Vesuvio, Pollena Trocchia, Cercola ed Ercolano.
2. La casa comunale ha sede in *Via Marini, n.1*
3. Le adunanze degli organi collegiali elettivi si svolgono nella sede comunale.
4. La modifica delle sedi comunali, come quella della denominazione delle frazioni e borgate può essere disposta esclusivamente dal Consiglio comunale.
5. Le adunanze del Consiglio comunale si svolgono in apposita sala, destinata allo scopo. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio comunale può riunirsi anche in luoghi diversi.

ART.5 – Ruolo del Comune

1. Il Comune assume iniziative e promuove interventi volti ad assicurare pari dignità ai cittadini e a tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità, di solidarietà e pari opportunità per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità. A tal fine l'Amministrazione comunale può promuovere modi e forme organizzative che consentano l'espressione, sia a livello consultivo che propositivo, di fasce determinate della popolazione caratterizzate da una stessa condizione e come tali portatrici di bisogni sociali specifici.
2. Il Comune:
 - promuove e s'impegna per l'attuazione di una politica di sviluppo ecosostenibile del territorio, di tutela e protezione del patrimonio ambientale, e della qualità della vita cittadina, del turismo, della cultura, del commercio e dei servizi;
 - favorisce la tutela, la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni locali, del patrimonio culturale, storico, artistico, archeologico e paesaggistico quali valori da assicurare prioritariamente alla fruizione della comunità locale nel rispetto dell'ordinamento;
 - garantisce forme adeguate di partecipazione per i non residenti;
 - tutela la forte identità e vocazione comprensoriale nell'ambito del Parco Nazionale

del Vesuvio.

3. Il Comune promuove e partecipa alla realizzazione di accordi e convenzioni con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

4. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.

5. Il Comune esercita inoltre le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia per soddisfare esigenze ed interessi della propria comunità.

ART.6 - Principi

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, il Comune:

- favorisce la nascita e lo sviluppo delle libere forme associative;
- persegue la realizzazione dei programmi nel confronto costante con i cittadini in clima di massima correttezza e trasparenza;
- favorisce la partecipazione degli enti, delle realtà territoriali, delle organizzazioni sindacali, delle formazioni sociali, religiose, economiche, culturali, politiche e scientifiche;
- pubblicizza in forma adeguata gli atti amministrativi adottati;
- garantisce ai cittadini in forma singola od associata, in conformità alla Legge, l'accesso agli atti alle strutture ed ai servizi del Comune;
- individua come criterio fondamentale la distinzione del ruolo politico da quello amministrativo, valorizzando le competenze, gli organi, la professionalità del personale ed individuando le rispettive responsabilità;
- organizza le proprie strutture in funzione dei bisogni e delle aspettative dei cittadini, uniformandole ai principi dell'economicità, dell'efficienza ed efficacia dei servizi,

anche attuando forme di decentramento, ricorrendone le condizioni.

2. Costituisce principio di peculiare valore, la ricerca di rapporti con altre comunità e popoli, anche attraverso gemellaggi e scambi culturali.

ART.7 - Funzioni del Comune

1. Il Comune ha competenza generale e rappresenta la comunità massese, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. È titolare, delle funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio comunale salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, esse siano normativamente conferite alla Città metropolitana, alla Regione o allo Stato, in base ai principi costituzionali disciplinanti le singole funzioni.

2. Conformemente ai principi costituzionali e della Carta europea delle Autonomie locali, è titolare di funzioni proprie e di funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione, secondo Legge.

3. Le funzioni vengono espletate nel senso di consentire ed anzi favorire l'esercizio delle attività che possono essere svolte adeguatamente dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali locali, a ciò adeguando i regolamenti comunali e l'organizzazione amministrativa del Comune.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Comune impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione. Anche quanto ai rapporti con i superiori livelli di governo, il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione della città metropolitana, regionale e statale e provvede, per quanto di competenza, alla loro specifica attuazione.

5. Per l'esercizio delle funzioni proprie o conferite il Comune si avvale di risorse reperite secondo il principio costituzionale dell'autonomia finanziaria, perseguendo gli obiettivi della rappresentanza, sviluppo e coesione sociale della comunità e della efficace, efficiente ed economica gestione delle risorse e, ove previsto per legge, attraverso risorse etero finanziate.

6. Il Comune disciplina l'attuazione coordinata con gli enti interessati degli interventi necessari alla tutela ed alla piena integrazione sociale delle persone portatrici di handicap.

ART.8 - Esercizio e funzioni delegate

1. La Legge può demandare al Comune l'esercizio di funzioni la cui titolarità è di soggetti diversi.
2. Nel caso in cui il provvedimento di delega non contenga apposite direttive per l'espletamento di dette funzioni, l'esercizio delle stesse è disciplinato dalla legislazione in materia.

ART.9 - Albo Pretorio

1. Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale s'intendono assolti con la pubblicazione all'albo pretorio on-line e nelle altre forme previste dalla legge.
2. L'albo on-line deve essere strutturato con capacità e modalità operative tali da consentire l'ottemperanza agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni previsti dalla legislazione vigente.

TITOLO II - Ordinamento strutturale

ART. 10 - Organi

1. Sono Organi di governo del Comune:

il Consiglio Comunale, il Sindaco, Il Presidente del Consiglio Comunale e la Giunta comunale.

Le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento, ove in vigore.

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo, competente sugli atti fondamentali disciplinati dalla legge.
3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione, legale rappresentante del Comune, membro del Consiglio Comunale; nomina i componenti della Giunta, che presiede. Egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. Il Presidente del Consiglio comunale è l'organo cui competono poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio Comunale di

indirizzo, di organizzazione e di controllo amministrativo della attività comunale.

5. La Giunta comunale svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio comunale e compie tutti gli atti che non rientrano nelle competenze del Sindaco, del Consiglio comunale e dei responsabili degli uffici e servizi, in conformità di Legge.

ART.11 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto quelle concernenti votazioni di persone, quando si discuta sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla condotta dalla stessa tenuta.

2. L'istruttoria e la raccolta della documentazione a corredo delle proposte di deliberazione è effettuata a cura dei Responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comunale è curata dal Segretario comunale, o dal Vice Segretario ove previsto, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento.

3. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente (del collegio deliberante) e dal Segretario comunale.

ART.12 - Il Consiglio Comunale

1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari di norma sono pubbliche.

Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti sulle capacità professionali ed anche morali inerenti a "persone" il Presidente dispone la trattazione dell'argomento "in seduta segreta".

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla Legge.

3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti in questo Statuto e nei regolamenti

4. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e,

rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico – amministrativo ed esercita il controllo sulla sua progressiva attuazione.

5. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni non disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, la decisione interpretativa è adottata dal Consiglio Comunale, sentiti i pareri non vincolanti del Segretario Comunale e dei capigruppo consiliari, ed espressa dal Presidente e dovrà tenere conto dei principi generali dei predetti ordinamenti.

6. Il Consiglio comunale, tra le altre funzioni previste dalla legge, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina dei propri rappresentanti presso enti aziende ed istituzioni, nei casi previsti dalla legge.

7. Il Consiglio comunale conforma la propria azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità assicurando l'imparzialità e la corretta gestione amministrativa.

8. Gli atti deliberativi approvati dal Consiglio comunale possono individuare gli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

ART.13 - Presidente del Consiglio

1. La Presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco.

2. E' facoltà dell'Ente nominare Presidente del Consiglio un soggetto diverso dal Sindaco scelto tra i consiglieri comunali.

Lo stesso verrà eletto nella prima seduta consiliare successiva all'elezione del Consiglio comunale o successivamente. Nella stessa seduta può essere eletto anche un altro consigliere comunale cui attribuire le funzioni di Vice Presidente del Consiglio comunale il quale sostituirà il Presidente del Consiglio, in caso di assenza o impedimento. Nel caso, in cui non sia designato il Vice presidente del Consiglio Comunale, ovvero in caso di impedimento di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Consigliere anziano.

3. Per essere eletti alla carica di Presidente e Vice Presidente del Consiglio i candidati dovranno riportare il voto favorevole della maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati durante la votazione della prima seduta, e qualora non si

giungesse a decidere, alla maggioranza assoluta dei consiglieri stessi, per la seconda votazione, che si effettuerà con altra seduta, convocabile entro 30 giorni dalla prima.

4. Il Presidente del Consiglio:

- a) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio comunale, sentita la Conferenza dei capigruppo ed il Sindaco, se questi non ricopre la carica di Presidente;
- b) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio comunale;
- c) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale ;
- d) convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo;
- e) insedia le commissioni consiliari, se costituite e vigila sul loro regolare funzionamento;
- f) assicura adeguata e preventiva informazione ai capigruppo consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- g) esercita ogni altra funzione demandatagli dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti dell'Ente;

5. Egli esercita la sua funzione con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio comunale e dei diritti dei singoli consiglieri.

6. Ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o distogliere la seduta facendo redigere motivato processo verbale. Rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto;

7. Il Presidente del Consiglio cessa dalle sue funzioni:

- in caso di dimissioni dalla carica, che devono essere rassegnate per iscritto, con apposita nota indirizzate al Consiglio Comunale e sono valide, efficaci ed irrevocabili dalla data di acquisizione al protocollo del Comune. Nel caso in cui la Presidenza del Consiglio comunale sia ricoperta dal Sindaco la rassegnazione delle dimissioni dalla carica non comporta la rassegnazione delle dimissioni dalla carica di Sindaco;
- in caso di approvazione di una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, portata in discussione almeno dieci giorni dopo la

sua formale presentazione e votata per appello nominale dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Il ruolo del presidente del consiglio comunale è strumentale non già all'attuazione di un indirizzo politico di maggioranza, bensì al corretto funzionamento dell'organo stesso e, come tale, non solo è neutrale, ma non può restare soggetto al mutevole atteggiamento fiduciario della maggioranza. La revoca di detta carica non può essere attivata per motivazioni politiche, ma solo istituzionali, quali la ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del Consiglio o le ripetute violazioni dello statuto o dei regolamenti comunali.

8. La nomina del nuovo Presidente viene effettuata nella stessa seduta consiliare, subito dopo l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente precedentemente eletto. In ogni caso, fino alla nomina del nuovo Presidente del Consiglio comunale, la presidenza è assunta dal Vice presidente e, in caso di assenza, impedimento o dimissioni di quest'ultimo, dal consigliere anziano.

ART.14 - Sessioni e convocazione

1.L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e d'urgenza.

2. Il Consiglio Comunale è convocato in sessione ordinaria per l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione; straordinaria per tutte le altre deliberazioni. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate nei tempi stabiliti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco o Presidente del Consiglio, se nominato in persona diversa dal Sindaco, di propria iniziativa, o su richiesta del Sindaco, oppure di almeno un quinto dei consiglieri. La riunione deve tenersi entro 20 (venti) giorni dalla data della

convocazione, se d'iniziativa del Presidente. Se la richiesta viene formulata dal Sindaco o da altri consiglieri, il Presidente è tenuto a diramare la convocazione, con relativo ordine del giorno, in cui siano inseriti gli argomenti proposti, purché rientranti nelle funzioni riservate per legge al Consiglio, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. La seduta deve tenersi entro i dieci giorni successivi alla data dell'avviso di convocazione.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, iscritte in ordine progressivo, seguendo l'ordine di trattazione, da consegnarsi a ciascun consigliere comunale tramite posta elettronica certificata all'indirizzo preindicated dal consigliere stesso o, in mancanza, fornita dall'Ente. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, la cui data deve essere fissata a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già diramata la convocazione, può essere effettuata, con le medesime modalità indicate al comma precedente, ma deve essere consegnata a ciascun consigliere comunale almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta. L'integrazione dell'ordine del giorno può essere chiesta e disposta anche dopo che una seduta di prima convocazione sia andata deserta o sia divenuta deserta nel corso dei lavori. In tal caso, la seduta a svolgersi sarà di seconda convocazione, per gli argomenti non discussi nella precedente seduta andata deserta o divenuta tale durante i lavori, ma sarà di prima convocazione, per gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno aggiuntivo.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo comunale informatico di norma almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali nei tempi previsti dal regolamento.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

10. E' ammesso lo streaming delle sedute consiliari sul sito dell'Ente nelle modalità e con i limiti previsti dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

11. La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

12. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta comunale rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

ART.15 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta comunale, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti o modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale. L'approvazione del documento contenente le linee programmatiche di mandato deve avvenire con votazione palese e per appello nominale.

3 Nei termini stabiliti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, lo stesso provvede alla verifica dell'attuazione delle linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori.

ART.16 - Commissioni

1. Il consiglio comunale potrà istituire con apposita deliberazione, commissioni permanenti, per il preventivo esame di argomenti da sottoporre poi all'assemblea consiliare, nonché commissioni temporanee o speciali, per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la composizione nel rispetto del criterio proporzionale, assicurando comunque la rappresentanza di ogni gruppo presente in Consiglio Comunale.

2. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di competenza consiliare. Riferiscono al Consiglio sulle eventuali indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. L'organizzazione dei lavori, il funzionamento, la composizione, i poteri, e le forme di pubblicità degli atti delle commissioni verranno disciplinate dal regolamento.

5. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART.17 – Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità locale, alla quale sono costantemente chiamati a rispondere politicamente.

2. Lo stato giuridico, l'entrata in carica, le modalità di presentazione e l'efficacia delle dimissioni, nonché la sostituzione dei consiglieri sono disciplinati dalla legge.

3. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra individuale. A parità di voti è consigliere anziano il più anziano di età.

ART.18 - Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. Il Regolamento disciplina altresì le modalità ed i termini per il recapito degli avvisi di convocazione del Consiglio e delle altre comunicazioni del Presidente, anche con riferimento all'onere di elezione di un

domicilio nel territorio comunale, in caso di residenza del consigliere al di fuori dello stesso, nonché con riferimento alla facoltà di consentire l'invio e la ricezione con modalità informatiche.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. A tal fine essi hanno diritto di visionare gli atti e documenti anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa. Non è ammesso opporre rifiuti atti a limitare il diritto del consigliere comunale all'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e controllo.

4. In relazione ai dati ed alle informazioni acquisite, i consiglieri sono tenuti al segreto secondo le specifiche prescrizioni di legge.

5. I consiglieri hanno diritto ad ottenere da parte del Sindaco un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo di cui sono membri, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo.

6. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

7. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.

8. Ciascun consigliere comunale è tenuto a fornire, con le modalità appositamente determinate ed entro il termine indicato nella delibera di convalida degli eletti, i dati occorrenti per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. La mancata o incompleta comunicazione dei dati suddetti comporta l'irrogazione, a carico del consigliere inadempiente, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 47 del medesimo D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

9. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, secondo la normativa vigente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.

ART.19 - Dimissioni, sospensione, rimozione, decadenza dalla carica di

consigliere comunale

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale debbono essere effettuate nel rispetto dell'art.38 del D.Lgs.267/2000 per iscritto, sottoscritte personalmente, indirizzate al Consiglio comunale e presentate personalmente all'Ufficio Protocollo del Comune, che le assume immediatamente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. Se non vengono presentate personalmente, le dimissioni devono essere sottoscritte con firma autenticata nei modi di legge e devono essere presentate al protocollo generale del Comune da persona munita di delega, la cui sottoscrizione sia stata a sua volta autenticata nei modi di legge, in data non anteriore a cinque giorni. Salvo quando ricorrano i presupposti per avviare la procedura di scioglimento, a norma dell'art. 141 del D.Lgs. n.267/2000 - TUEL, il Consiglio comunale deve provvedere alla surroga dei consiglieri dimissionari entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni seguendo l'ordine di acquisizione delle stesse al protocollo generale.

2. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di incandidabilità del consigliere in carica si procede ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n.235/2012 per cui il Consiglio Comunale deve dichiarare la nullità dell'elezione del consigliere. con conseguente annullamento della relativa convalida e decadenza dalla carica. La decadenza di diritto dalla carica si determina, in ogni caso, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per i delitti di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 235/2012 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione. La medesima conseguenza si determina in caso di emersione di una delle situazioni di ineleggibilità o incompatibilità di cui agli artt. 60 e 63 del TUEL , ove non rimossa.

3. Il Consigliere comunale può essere rimosso dalla carica, con decreto del Ministro dell'Interno, quando compia atti contrari alla Costituzione, o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 267/2000.

4. Il Consigliere è sospeso di diritto ove sia stato notificato dal Prefetto al Consiglio Comunale un provvedimento giudiziario che comporti la sospensione, per uno dei casi di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 235/2012. Inoltre, il Consigliere può essere sospeso a norma dell'art. 142 del D.Lgs. n. 267/2000, con provvedimento

prefettizio, nelle more del decreto di rimozione per atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità. Il Consigliere sospeso non può esercitare alcuna funzione connessa con la carica, e non è computato al fine della verifica del numero legale per la validità delle sedute del Consiglio comunale. Il Consiglio comunale, nella prima seduta successiva alla notifica del provvedimento di sospensione del Consigliere, delibera la temporanea sostituzione, a norma dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000. La sospensione cessa di diritto allo scadere dei termini di cui al comma 4 del precitato art. 11 del D.Lgs. n. 235/2012, ovvero quando, prima di tale scadenza, sia stato comunicato un provvedimento giudiziario dal quale derivi la cessazione. Tale provvedimento deve essere tempestivamente pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune e di esso viene data notizia nella prima seduta successiva del Consiglio Comunale, cui ha ovviamente diritto a prendere parte il Consigliere, se reintegrato nelle funzioni. Viceversa, se la sospensione è cessata per far luogo alla dichiarazione di nullità dell'elezione, alla decadenza dalla carica o alla rimozione per una delle cause di cui ai commi precedenti, il Consiglio comunale, nella prima seduta utile, provvede alla surrogazione.

5. Il Consigliere Comunale deve giustificare la propria assenza mediante comunicazione motivata al Presidente del Consiglio, il quale è tenuto a darne comunicazione al Consiglio.

6. I Consiglieri decadono dalla carica per ingiustificate assenze a tre sedute consecutive del Consiglio.

7. Qualora un Consigliere Comunale sia rimasto assente a tre sedute consecutive del Consiglio senza fornire adeguata giustificazione, il Presidente lo invita a presentare per iscritto le ragioni dell'assenza entro il termine di 10 giorni e pone l'argomento all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Comunale successiva alla scadenza del termine. Il Consiglio Comunale, se ritiene prive di fondamento le giustificazioni addotte dal Consigliere, può deliberarne a maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti la decadenza e procedere contestualmente alla surrogazione.

ART.20 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano, salvo diversa comunicazione, un unico gruppo consiliare. Le comunicazioni in ordine alla formazione dei gruppi vanno effettuate al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed al Segretario comunale entro il termine previsto dal regolamento.
3. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto nei termini previsti dal regolamento comunale.
4. E' istituita la conferenza dei capigruppo, quale organo di consulenza del Presidente del Consiglio per l'esame di argomenti di interesse generale, in via preliminare rispetto alla discussione in Consiglio comunale.
5. La conferenza dei capigruppo viene sentita, salvo i casi di urgenza, prima della formale convocazione del consiglio comunale, in merito agli argomenti che s'intendono iscrivere all'ordine del giorno. In tale sede i singoli capigruppo possono proporre l'inserimento di ulteriori argomenti, i quali, ove assentiti, verranno iscritti di seguito a quelli indicati dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio. Per i casi d'urgenza la convocazione della conferenza dei capigruppo può essere sostituita da informale comunicazione per le vie brevi degli argomenti da trattare nella seduta.

ART.21 - Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla Legge, che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco è il legale rappresentante del Comune ed è l'Organo responsabile politico dell'Amministrazione e giuridico, in conformità di Legge, del funzionamento dei servizi comunali che:
 - esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto, dai regolamenti;

- sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al Comune;

- esercita poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori comunali e delle strutture gestionali ed esecutive.

3. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

4. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

ART.22 - Attribuzioni di amministrazione

1. In particolare, il Sindaco, in veste di capo dell'Amministrazione comunale:

a) nomina e revoca il Segretario Comunale, e può nominare un vice Segretario comunale, individuato fra i funzionari apicali in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica di Segretario comunale;

b) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei limiti di spesa normativamente previsti, nonché dei criteri e principi dettati dall'Ordinamento Professionale del personale degli enti locali;

c) nomina, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti dalle disposizioni normative; assicurando la rappresentanza di entrambi i generi, nel rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione.

d) coordina e riorganizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli

indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati sul territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze degli utenti;

e) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune;

f) promuove, conclude e sottoscrive accordi di programma nelle forme di legge e stipula nell'interesse dell'Ente le convenzioni ex art. 30 Dlgs 267/2000 con altri enti pubblici;

g) rappresenta il Comune in seno alle assemblee dei consorzi di cui è parte il Comune e delle società il cui patrimonio appartiene, in tutto o in parte, al Comune;

h) convoca i comizi per i referendum comunali;

i) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali;

2. Il Sindaco, quale autorità di pubblica sicurezza, impartisce direttive agli addetti al servizio di polizia locale ed espleta ogni ulteriore funzione prevista dalla Legge in materia.

3. Il Sindaco prima di assumere le funzioni presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione, pronunciando la seguente formula: *“Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini”*

4. A norma dell'art. 4 del D.lgs. n.149/2011, come modificato dall'art. 11 del D.L. n. 16/2014, convertito, con modifiche, nella L. n. 68/2014, il Sindaco, entro e non oltre il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del proprio mandato, è tenuto a sottoscrivere la relazione di fine mandato.

ART.23 - Attribuzione di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o di funzionari all'uopo incaricati le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi, indicati dal Consiglio comunale e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale. Laddove occorrente possono essere istituite apposite strutture di livello gestionale deputate al controllo analogo.

ART.24 - Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

b) convoca e presiede la Giunta comunale, propone argomenti da sottoporre all'esame della Giunta stessa;

c) può delegare ai singoli componenti della Giunta Comunale l'esercizio dei poteri di indirizzo, direzione e coordinamento in settori di attività rientranti nelle materie di sua competenza, comunicando il conferimento delle deleghe al Consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicando i relativi provvedimenti di conferimento all'albo on-line del Comune;

d) può delegare ad uno o più consiglieri comunali l'assolvimento di funzioni istruttorie relativamente a specifiche problematiche, per l'individuazione delle ipotesi di soluzione più confacenti al perseguimento dell'interesse pubblico. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna;

e) può delegare l'esercizio delle funzioni di ufficiale di governo a singoli Assessori, al Segretario Comunale, a consiglieri comunali, a funzionari o dipendenti del Comune, entro i limiti consentiti dalla legge.

ART.25 - Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco tra i componenti della giunta comunale.
2. Egli sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica ai sensi dell'articolo 53 D. Lgs. 267/2000. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni sono assunte dal Vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

**ART.26 - Dimissioni e impedimento permanente, sospensione,
dichiarazione di nullità dell'elezione, decadenza, rimozione del Sindaco**

1. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. Trascorso tale termine, sempre che nel frattempo non le abbia ritirate, esse determinano la cessazione dalla carica, la decadenza della Giunta comunale e l'avvio del procedimento di scioglimento del Consiglio Comunale, ad ogni effetto di legge. Il dies a quo per il computo del termine di cui all' art. 53 comma 3, del decreto legislativo n. 267/000 è identificato nel giorno in cui le dimissioni vengono assunte al protocollo dell'ente .
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene in ogni caso accertato dal Consiglio Comunale, all'uopo convocato, entro dieci giorni dall'avvenuta ricezione dell'atto in cui tale impedimento sia stato motivatamente prospettato. In caso di investitura del Sindaco alla carica di Presidente del consiglio comunale la convocazione è effettuata dal vice Presidente. Con la conseguita esecutività della deliberazione consiliare di accertamento della sussistenza dell'impedimento permanente del Sindaco, la Giunta comunale decade ed ha avvio la procedura di scioglimento del Consiglio comunale, se non già avviata per effetto di provvedimenti adottati da altre Autorità.
3. Il Sindaco è sospeso di diritto ove si verifichi una delle fattispecie di cui all'art.11 del D.Lgs.235/2012 a stato notificato dal Prefetto al Consiglio Comunale un provvedimento giudiziario che comporti la sospensione, per uno dei casi di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 235/2012. Durante il periodo di sospensione, le funzioni del Sindaco sono esercitate dal vice Sindaco, mentre il Sindaco non è computato al fine della verifica del numero legale occorrente per la validità delle sedute del Consiglio e della Giunta comunale.

4. La sospensione cessa di diritto allo scadere dei termini di cui al comma 4 del precitato art. 11 D.Lgs. n. 235/2012, ovvero quando, prima di tale scadenza, sia stato comunicato un provvedimento giudiziario dal quale derivi la cessazione. Tale provvedimento deve essere tempestivamente pubblicato all'albo informatico del Comune e di esso viene data notizia nella prima seduta successiva del Consiglio Comunale.

5. Entro dieci giorni dall'avvenuta ricezione della sentenza emessa, il Presidente del Consiglio deve convocare il Consiglio Comunale, che deve provvedere alla dichiarazione di nullità dell'elezione, se i fatti erano antecedenti alla candidatura e, in ogni caso, alla conseguente dichiarazione di decadenza dalla carica, con contestuale decadenza della Giunta comunale ed avvio del procedimento di scioglimento del Consiglio comunale stesso. Il Segretario Comunale provvede all'immediato invio del verbale di deliberazione al Prefetto.

6. Il Sindaco, infine, può essere rimosso dalla carica, con decreto del Ministro dell'Interno, quando compia atti contrari alla Costituzione, o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico, ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 267/2000. Nelle more dell'adozione del decreto di rimozione, il Prefetto può disporre la sospensione dalla carica, qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità.

ART.27 - Giunta comunale

1. La Giunta comunale esercita i compiti stabiliti dal Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii e dalle leggi. È organo di impulso e di attuazione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio, ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento; collabora col Sindaco al governo del Comune, impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza ed opera mediante deliberazioni collegiali, adottate a maggioranza dei suoi componenti effettivi, previa convocazione ad opera del Sindaco, con le modalità da lui stesso stabilite o da regolamentazione comunale.

2. Le deliberazioni della Giunta comunale sono pubblicate all'albo pretorio on-line dell'Ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

3. Anche dopo l'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio informatico le deliberazioni restano comunque accessibili e visibili in elenco, in apposita partizione

della sezione “amministrazione trasparente” del sito informatico istituzionale del Comune.

ART.28 - Composizione, nomina e revoca degli assessori

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero massimo di assessori stabiliti dalla Legge, nominati dal Sindaco nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, e in particolare garantendo che nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore a quella legalmente prevista, computandosi a tal fine anche il Sindaco, con arrotondamento aritmetico. Uno degli Assessori è investito della carica di Vice Sindaco.
2. Il Sindaco comunica i nominativi e presenta i componenti della Giunta comunale al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni comunali o a quella immediatamente successiva alle nomine intervenute in corso di consiliatura.
3. Gli assessori possono essere scelti tra i consiglieri comunali, o anche all'esterno del Consiglio comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità anche al fine del rispetto dell'obbligo di rappresentanza minima di genere di cui al precedente comma 1.
4. L'Assessore esterno può partecipare alle sedute del Consiglio comunale e intervenire nella discussione ma non ha diritto di voto.
5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone comunicazione al Consiglio comunale e deve sostituire entro un breve lasso di tempo gli Assessori dimissionari. La motivazione della revoca è fondata su valutazioni personali del Sindaco di discrezionalità politica e necessità di motivazione di ordine amministrativo.
6. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
7. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta comunale rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

ART.29 - Funzionamento della Giunta comunale

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta comunale sono stabilite Sindaco, d'intesa con i componenti.
3. Le sedute sono valide se è presente almeno la metà dei componenti effettivi e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART.30 - Competenze

1. La Giunta comunale adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente in conformità alle decisioni approvate in Consiglio. Inoltre la Giunta comunale:
 - a) esercita le funzioni di indirizzo politico – amministrativo inerenti alle proprie competenze istituzionali;
 - b) impartisce agli uffici le direttive necessarie;
 - c) adotta gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi di indirizzo politico-amministrativo;
 - d) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. La Giunta comunale compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli Organi di governo, che non siano riservati al Consiglio comunale e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, o ai Responsabili dei settori comunali.
3. La Giunta comunale svolge inoltre attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
4. La Giunta comunale, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) adotta i regolamenti di sua competenza, così come ha facoltà di proporre per l'approvazione al Consiglio comunale schemi di regolamento esulanti dalla propria competenza;

- b) predisporre proposte di provvedimenti da sottoporre al Consiglio comunale;
- c) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- d) stabilisce le tariffe dei tributi comunali e propone al Consiglio comunale i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- e) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale;
- f) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- g) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;
- h) determina i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;
- i) in ogni caso ogni ed altro compito previsto dall'art. 48 del Dlgs 267/2000 e dalla Legge.

TITOLO III - Partecipazione e decentramento

CAPO I - Partecipazione

ART.31 - Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente, al fine di favorire il continuo allargamento della base di iniziativa e di impulso per i processi decisionali, nella prospettiva di un progressivo innalzamento dei livelli di trasparenza, imparzialità ed in genere, buon andamento dell'azione amministrativa comunale, nonché in applicazione dei principi costituzionali.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

CAPO II - Associazionismo e volontariato

ART.32 - Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta comunale impartisce al competente ufficio le direttive tese a valutare le istanze delle associazioni interessate, disponendo l'inserzione e la registrazione delle stesse nell'apposito albo delle associazioni che operano sul territorio comunale, che può comprendere anche le sezioni locali di associazioni aventi rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni, con l'intento di favorire la formulazione di proposte integrate, provenienti dal mondo dell'associazionismo locale, volte a migliorare l'assetto dei servizi disponibili.

ART.33 - Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.
2. Le associazioni registrate possono evidenziare all'Ente problematiche o presentare proposte connesse ai propri scopi istituzionali.

ART.34 - Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi di cui ha la diretta disponibilità, in modo gratuito o con tariffe agevolate.

3. Le modalità di accesso ai contributi, ivi compresi quelli in natura, riferiti all'utilizzo di strutture, beni o servizi dell'ente per attività associative ritenute di particolare interesse pubblico, è stabilita in apposito regolamento, sulla base del principio della trasparenza e della garanzia di pari opportunità per tutte le associazioni.

4. Il Comune può concordare l'organizzazione di attività a svolgersi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

ART.35 - Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Le organizzazioni di volontariato potranno evidenziare all'Ente problematiche o presentare proposte connesse ai propri scopi istituzionali.

3. Il Comune garantisce che la prestazione di attività d'interesse collettivo e di preminente rilevanza, svolte in forma volontaria e gratuita, sia validamente supportata, per quanto finanziariamente ed oggettivamente possibile, con le occorrenti dotazioni infrastrutturali.

CAPO III - Modalità di partecipazione

ART.36 - Consultazioni

1. L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2. Le forme e le modalità di svolgimento di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

ART.37 - Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento del Consiglio Comunale determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità d'intervento del Comune sulla questione sollevata, oppure dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta dall'esame da parte dell'organo competente, il quale deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto dal comma 3 non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio Comunale, chiedendo ragione del ritardo al Sindaco/Presidente del Consiglio, provocando una discussione sul contenuto della petizione.

Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ART.38 - Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 18 (diciotto) per cento degli iscritti nelle liste elettorali, nonché la Giunta Comunale ed un numero di consiglieri comunali non inferiore ai due terzi dei componenti assegnati, possono chiedere che vengano indetti referendum consultivi in materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum consultivi in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato espletato un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà di iniziativa referendaria le seguenti materie: a) statuto

comunale; b) regolamento del consiglio comunale; c) materie sulle quali il Comune è obbligato per legge ad esprimersi entro termini perentori; d) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi; e) argomenti per i quali la competenza del Comune concorre con quella di altri enti.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

5. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 65 (sessantacinque) giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

6. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

7. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e la relativa deliberazione deve essere approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

ART.39 - Diritto di Accesso ed informazione ai cittadini

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la più ampia accessibilità agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento, in conformità ai principi della Legge n. 241/1990 e successive integrazioni e del D.Lgs.33/2013 e s.m.i.

2. Al fine di garantire a tutti i cittadini la possibilità di una effettiva partecipazione, il Comune cura l'informazione, fermi restando gli obblighi di pubblicità previsti dalla legge, attraverso la pubblicazione di stampati, l'affissione di manifesti e le altre forme di comunicazione compresa quella telematica.

3. Con riferimento agli atti e provvedimenti che formano oggetto di pubblicazione obbligatoria per legge ed allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, è garantito libero accesso a

chiunque, gratuitamente ed in assenza di qualsivoglia limitazione in ordine alla legittimazione soggettiva, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs.33/2013 e s.m.i.

ART.40 - Principio di trasparenza e pubblicità degli atti amministrativi

1. Attraverso la pubblicazione sul sito informatico istituzionale di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi adottati dagli organi politici e burocratici, con le modalità e per il tempo indicati dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia, viene assicurata integrale e conforme ottemperanza non solo agli obblighi di pubblicità legale, con specifico riferimento all'Albo Pretorio on-line ma anche con riferimento all'apposita sezione Amministrazione trasparente, entrambi presenti sulla home page del sito istituzionale.

ART.41 - Intervento nei procedimenti amministrativi

1. La partecipazione dei cittadini nei procedimenti amministrativi è assicurata dalle norme stabilite dalla legge n. 241/1990 e da quelle applicative e operative disposte dal regolamento.
2. In ogni caso le modalità regolamentari devono consentire all'istante di poter sostenere la propria azione con sufficiente facilità in relazione sia alla celerità del procedimento che all'efficienza dello stesso.

TITOLO IV - Attività amministrativa

ART.43 - Principi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di pubblicità, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Esso allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dalla Legge e dallo Statuto, nonché forme di cooperazione ed interazione con organismi ed enti privati operanti nel territorio, nonché con altri Comuni, con gli altri enti di area vasta, per l'ottimale organizzazione ed espletamento di funzioni da svolgersi in ambiti territoriali sovra comunali, nel rispetto ed in

attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà.

ART.44 - Servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.
2. Eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia e imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.
3. Il Consiglio Comunale, in conformità alla legge, delibera in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali secondo i criteri di economicità efficienza ed efficacia.
4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione o in consorzio con altri enti pubblici.
5. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria per l'erogazione dei servizi di propria competenza, il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti nel rispetto dei principi importati dalla Costituzione e dalla Legge.

ART.45 - Aziende speciali

1. Per l'organizzazione e l'erogazione di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. La costituzione di aziende speciali è consentita in ogni caso nei limiti ed in conformità della Legge vigente.

ART.46 - Individuazione e nomina degli Organi delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, la

durata in carica degli organi, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e l'organo di revisione.

3. Il presidente dell'azienda speciale è individuato e nominato dal Sindaco in conformità dei principi stabiliti dal Consiglio comunale fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto mediante le procedure stabilite dalla Legge per l'impiego presso gli enti partecipati dalla pubblica amministrazione.

5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina di un revisore dei conti dell'azienda speciale, diverso dal Revisore dei conti dell'Ente. Il consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generati per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei servizi.

6. Il Consiglio comunale approva altresì il piano - programma dell'azienda, contenente il contratto di servizio per la disciplina dei rapporti tra il Comune e l'azienda, il bilancio economico annuale e pluriennale, il bilancio di esercizio e il conto consuntivo dell'azienda.

7. Il Consiglio comunale esercita la vigilanza sull'attività degli organi e sulle scelte imprenditoriali e finanziarie dell'azienda.

8. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio comunale o per le cause previste dal Codice civile.

ART.47 - Istituzioni

1. Per l'organizzazione e l'erogazione di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di una o più istituzioni. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune, privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale. L'istituzione può essere deliberata in

conformità della Legge vigente.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore. Per la loro individuazione e nomina trovano applicazione le medesime disposizioni previste dall'articolo precedente per le aziende speciali.

3. Gli organi dell'istituzione possono essere revocati dal sindaco per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali relativi alla determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi. Il consiglio comunale approva altresì il piano - programma dell'istituzione, contenente il contratto di servizio per la disciplina dei rapporti tra il Comune e l'istituzione stessa, il bilancio economico annuale e pluriennale, il bilancio di esercizio e il conto consuntivo dell'istituzione ed esercita la vigilanza sull'attività degli organi.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Nei confronti delle istituzioni che erogano servizi pubblici locali diversi da quelli socio assistenziali, educativi, culturali, scolastici e per l'infanzia trovano applicazione le norme vigenti in materia di enti partecipati dalla pubblica amministrazione

ART.48 - Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Ove consentito per legge, per l'ottimale organizzazione e gestione di servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, il Consiglio comunale può approvare la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata con capitale interamente comunale, o anche la partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata già esistenti, aventi capitale interamente pubblico.

2. E' altresì consentito, entro i limiti di legge, deliberare la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata con partecipazione, anche maggioritaria, di soggetti privati, che dovranno tuttavia essere individuati mediante formale procedura di evidenza pubblica, per mezzo della quale venga contestualmente affidato anche il servizio, per la durata indicata nel bando di gara.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e nel caso di società a capitale misto, deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. L'atto costitutivo e/o lo statuto della società deve prevedere che i componenti degli organi societari vengano individuati e nominati, nel numero massimo previsto per legge, dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale secondo i principi stabiliti dal Consiglio comunale.
5. In caso di costituzione di società a partecipazione comunale, l'atto costitutivo e lo statuto della società devono prevedere forme di controllo secondo la normativa vigente
6. Le società affidatarie in house devono rispettare i vincoli di legge. Nell'ambito degli strumenti di controllo analogo il servizio finanziario del Comune vigila sul costante rispetto da parte della società dei vincoli finanziari derivanti dal patto di stabilità interno.
7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

**ART.49 - Acquisto di beni e servizi, reclutamento e
spese di personale degli organismi partecipati**

1. Le medesime regole e procedure pubblicistiche normativamente stabilite per l'acquisto di beni e servizi da parte del Comune trovano integrale applicazione anche nei confronti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a capitale interamente comunale o pubblico partecipate dal Comune.
2. Le società a capitale interamente comunale o pubblico che gestiscono servizi pubblici locali devono rispettare i vincoli di legge.
3. Le società strumentali a capitale interamente comunale o pubblico devono comunque rispettare, nel reclutamento del personale, i principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità.
4. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a capitale interamente comunale o

pubblico assicurano la riduzione progressiva dei costi del personale, secondo i criteri e le modalità stabiliti con appositi atti di indirizzo del Comune, che tengano conto dei divieti e limitazioni imposti dalla legge al Comune stesso, nonché delle specificità dei settori di attività dei singoli organismi partecipati.

ART.50 - Convenzioni

1. Il Consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Enti locali e con Amministrazioni statali e/o altri enti pubblici e con privati ove normativamente consentito, al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART.51 - Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Enti locali, e con altri enti pubblici, ove questi siano legittimati dalle norme che li disciplinano, per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio; le attività del Consorzio sono espletate nel rispetto della medesima normativa vigente per l'Ente.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le stesse modalità di pubblicazione degli altri atti del Comune.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dall'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART.52 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di interventi che

richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune insieme con quella di altri soggetti pubblici, ed ove le opere, interventi o programmi di interventi investano la competenza prioritaria del Comune di Massa di Somma, rispetto agli altri soggetti pubblici comunque interessati, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine, il Sindaco dispone la convocazione di apposita conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni coinvolte al fine di acquisire il consenso dei relativi legali rappresentanti. Si procede ai sensi dell'art. 34 del TUEL.

TITOLO V - Uffici e personale

ART.53 - Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) separazione tra funzione di indirizzo politico amministrativo e di controllo, riservata agli organi politici: Consiglio Comunale, Giunta comunale e Sindaco, e funzione gestionale ed operativa, attribuita ai Responsabili delle strutture di massima dimensione organizzativa;
- b) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- c) analisi ed individuazione delle produttività, dei carichi funzionali di lavoro, del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- d) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- e) superamento del criterio di rigida ripartizione delle mansioni nello sviluppo e nell'attuazione dei programmi di lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale, mirando prioritariamente all'arricchimento, attraverso la diversificazione delle esperienze, del bagaglio professionale dei singoli dipendenti, e della massima collaborazione tra i settori.

ART.54 - Funzione di controllo

1. La funzione di controllo, volta a garantire il funzionamento della struttura comunale secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, si esplica mediante il sistema integrato dei controlli interni, articolato, come da disciplina di maggior dettaglio dettata dall'apposito regolamento, in:

- a) controllo di gestione, per la verifica del livello di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, attraverso l'ottimizzazione del rapporto fra costi e risultati;
- b) controllo di regolarità amministrativa e contabile, per la verifica della legittimità, regolarità e correttezza degli atti;
- c) controllo sugli equilibri finanziari, per il monitoraggio e la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, finalizzati alla corretta e sana gestione finanziaria;
- d) controllo sugli enti partecipati, per la verifica della situazione gestionale, organizzativa e finanziaria, nonché sui rapporti finanziari con l'ente stesso e la qualità dei servizi erogati;
- e) controllo sulla qualità dei servizi, volto a misurare il grado di soddisfazione degli utenti per i servizi erogati dal Comune;

ART.55 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'organizzazione degli uffici e del personale comunale è delineata dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi, il quale, nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione, dei principi stabiliti col presente Statuto, dei principi generali dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e con i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e servizi, disciplina, tra l'altro:

- a) la struttura organizzativa dell'ente; b) gli incarichi e le funzioni di responsabilità apicale e la graduazione delle posizioni organizzative; c) il sistema di misurazione e valutazione delle performance; d) la dotazione organica dell'ente; e) la disciplina delle assunzioni e per il conferimento di incarichi esterni; f) l'istituto della mobilità; g) la disciplina degli incarichi ai dipendenti.

2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione di indirizzo politico amministrativo e di controllo, intesa come

potestà di stabilire, in piena autonomia, obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il perseguimento, mentre ai funzionari responsabili spetta la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo principi di professionalità e responsabilità, e quindi il compito di perseguire gli specifici obiettivi gestionali ad essi assegnati, in grado di tradurre gli indirizzi programmatici in risultati concreti.

3. Con apposite deliberazioni della Giunta comunale viene periodicamente rideterminata la dotazione organica del personale nel rispetto delle norme vigenti. Con apposite deliberazioni della Giunta comunale viene altresì definita la programmazione del fabbisogno di personale, riferita ad un arco temporale di tre anni, da aggiornare almeno annualmente, ivi definendo e rappresentando la strategia assunzionale da porre in essere nel periodo di riferimento, per far fronte alle esigenze organizzative e funzionali, nel rigoroso rispetto delle disposizioni legislative in materia.

4. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

5. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative aggregate secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, in conformità a quanto disposto dal regolamento, che può anche prospettare il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

6. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti ai bisogni collettivi e verificandone periodicamente la rispondenza e l'economicità.

7. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART.56 - Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti locali, svolgono la propria attività al servizio e nell'esclusivo interesse dei cittadini.

2. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme

di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

3. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi ed alle attività quotidianamente spettanti, sulla base delle disposizioni impartite dal funzionario responsabile della struttura organizzativa in cui è inserito e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Ciascun dipendente risponde direttamente verso il funzionario responsabile della struttura organizzativa cui è assegnato e verso l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

4. Il regolamento prevede idonee iniziative e modalità volte all'aggiornamento ed all'arricchimento professionale del personale.

5. L'Amministrazione deve porre in essere tutte le misure occorrenti a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro del personale comunale, secondo le prescrizioni di legge, e ad assicurare condizioni di lavoro idonee a preservarne nel tempo la salute e l'integrità psicofisica ed a garantire il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

6. Tutti i dipendenti del Comune sono tenuti alla rigorosa ed integrale ottemperanza alle regole di comportamento indicate nell'apposito Codice di comportamento, e ad evitare atti, fatti e comportamenti rilevanti quali fattispecie disciplinari previste dall'apposito Codice disciplinare, dovendo altrimenti rispondere delle relative violazioni, all'esito di rituale procedimento dinanzi all'Ufficio comunale per i procedimenti disciplinari, ferma restando l'eventuale responsabilità civile, penale e contabile.

ART.57 - Funzionari responsabili

1. I responsabili delle strutture organizzative di massima dimensione del Comune sono individuati e nominati dal Sindaco, a norma dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 tra i dipendenti comunali a tempo indeterminato, o anche con contratto a tempo determinato, assunti in servizio, entro i limiti consentiti, ai sensi dell'art. 110 del TUEL, appartenenti alla categoria D del vigente ordinamento professionale del personale degli enti locali, ovvero, in mancanza, anche a dipendenti appartenenti alla

categoria C, purchè in possesso di adeguata professionalità ed esperienza specifica ai sensi dei CCNL di comparto vigenti.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati, in base agli indirizzi impartiti dal Sindaco e dalla Giunta comunale, provvedendo anche ad individuare e nominare, con propri atti, i responsabili di procedimento ed i responsabili delle strutture organizzative intermedie.

ART.58 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I funzionari responsabili, titolari di posizione organizzativa, stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa, provvedono al rilascio delle autorizzazioni e concessioni ed espletano, tra l'altro, le funzioni stabilite dall'art.107 del TUEL.

2. I funzionari responsabili possono individuare per ciascun procedimento un responsabile ai sensi e nel rispetto degli artt. 4,5,6 e 7 della Legge 241/90.

ART.59 - Incarichi a contratto

1. La copertura dei posti di responsabile delle strutture di massima dimensione organizzativa del comune può avvenire, ai sensi dell'art. 110, 1° comma, del D.LGS. n. 267/2000 e ss.mm.ii., mediante assunzione con contratto a tempo determinato. Gli incarichi a contratto sono conferiti con atto di nomina del sindaco, ex art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000, previa selezione pubblica, volta ad accertare, in capo ai candidati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

2. Nelle forme, con i limiti e le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e' consentita l'assunzione di personale con qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato, per il perseguimento di specifiche e preminenti finalità di interesse pubblico, nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità. Fermi restando i requisiti culturali e professionali richiesti

per la qualifica da ricoprire, il numero complessivo degli incarichi a tempo determinato al di fuori della dotazione organica non può essere superiore ai limiti di legge.

3. I contratti di cui ai commi precedenti non possono avere durata eccedente quella del mandato elettivo del Sindaco, e non possono essere stipulati nel caso in cui il Comune abbia dichiarato il dissesto, o versi in condizione di strutturale deficitarietà. Ove il dissesto o la strutturale deficitarietà sopraggiungano in corso di rapporto, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sono risolti di diritto.

4. I contratti a tempo determinato non possono essere in nessun caso trasformati in contratti di lavoro a tempo indeterminato.

ART.60 - Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con contratto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati, con convenzioni a termine, entro i limiti e con le modalità stabilite dalla legge, con particolare riferimento alla predeterminazione, da parte del Consiglio comunale, del programma annuale degli incarichi di collaborazione esterna, alla previa fissazione del limite di spesa da sostenere, alla previa pubblicazione dei provvedimenti di conferimento, con distinta indicazione del soggetto affidatario, della durata e dell'importo del corrispettivo, ed al rispetto dei limiti quantitativi e finanziari indicati dalle norme in materia.

2. Il ricorso a contratti di collaborazione esterna è ammesso solo in caso di assoluta mancanza, in tutto l'organico del Comune, delle occorrenti professionalità, ovvero in caso di oggettiva ed assoluta impossibilità di far ricorso alle professionalità eventualmente esistenti, in organico, in ipotesi di assoluta eccezionalità, in cui la prestazione da acquisire sia assolutamente necessaria ed urgente per evitare un danno grave.

ART.61 - Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di

indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D.lgs n. 267 / 2000.

ART.62 - Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto dall'apposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune e sovrintende e coordina l'azione dei funzionari responsabili secondo quanto previsto dal Dlgs 267/2000;

ART.63 - Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta comunale e del Consiglio comunale e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Egli svolge le funzioni di cui all'art.97 del D.Lgs.267/2000.

ART.64 - Vicesegretario comunale

1. Il Sindaco, ove lo ritenga necessario od opportuno, può nominare un Vicesegretario comunale, individuandolo tra i funzionari apicali dell'ente, in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
2. Il Vicesegretario comunale collabora con il Segretario comunale nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ART.65 - Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono responsabili nei confronti del Comune secondo la normativa di legge in materia e rispondono secondo quest'ultima anche a titolo risarcitorio.

ART.66 - Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali sono responsabili nei confronti dei terzi secondo la normativa vigente in materia.

ART.67 - Responsabilità degli agenti contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

ART.68 - Ordinamento finanziario comunale

1. L'ordinamento della finanza del Comune é riservato alla Legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART.69 - Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali, le entrate tributarie, le addizionali e le compartecipazioni alle imposte erariali sono destinati a finanziare, pur senza vincolo specifico, gli oneri relativi ai servizi pubblici comunali indispensabili ed a quelli ritenuti comunque necessari per lo sviluppo della comunità.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, regola, o abolisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di legge in materia e si conforma, tra l'altro, alla legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente), mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel funzionario responsabile del tributo.

5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ART.70 - Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, da rivedersi annualmente. Il funzionario responsabile del servizio cui è ascritta la competenza in materia di demanio e/o patrimonio risponde dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente Statuto devono, di regola, essere dati in locazione; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.

ART.71 - Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale e

pluriennale di previsione deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

ART.72 - Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro i termini stabiliti dalla Legge.

3 La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

ART.73 - Pubblicazione dei dati di bilancio

1. Il Comune assicura, mediante idonea strutturazione ed articolazione del proprio sito informatico istituzionale, l'integrale pubblicazione dei bilanci preventivi e dei rendiconti, corredati da tutti i documenti ad essi allegati, entro i termini e con le modalità di legge, garantendo, in particolare, che i dati contabili relativi alle entrate e le spese, rappresentati in forma sintetica, aggregata e semplificata, siano integralmente esportabili, trattabili e riutilizzabili.

2. Il Comune garantisce, altresì, idonea pubblicazione nel proprio sito istituzionale dell'indicatore di tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, con le cadenze periodiche e con le modalità di legge.

ART.74 - Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione a contrarre, da adottarsi da parte del responsabile del procedimento di spesa.

ART.75 - Revisore unico dei conti

1. Il Consiglio comunale nomina il revisore unico dei conti, nella persona designata dalla Prefettura a seguito di estrazione dall'elenco di cui all'art. 14, comma 25, del D.L. del 13.08.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. del 14.09.2011, n. 148, con le modalità indicate con il Decreto del Ministro dell'Interno 15.02.2012, n. 23.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni. È revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita il controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, con riferimento all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni comunali, alla regolare tenuta e completezza della documentazione amministrativa e della contabilità e agli adempimenti fiscali. Attesta inoltre la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime i rilievi e le proposte tendenti a conseguire una più ottimale efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale, contestualmente denunciando le stesse ai competenti organi giurisdizionali, ove si configurino ipotesi di responsabilità.
6. Il revisore dei conti esprime parere obbligatorio sugli strumenti di programmazione economico finanziaria ed in particolare sulla proposta di bilancio, su tutte le

variazioni di bilancio e sulla verifica degli equilibri di bilancio; sulle proposte di indebitamento e di utilizzo di strumenti di finanza innovativa; di riconoscimento di debiti fuori bilancio e di transazioni; sulle modalità di gestione dei servizi comunali e sulle proposte di costituzione o partecipazione ad organismi esterni per la gestione ed erogazione di servizi comunali; sulle bozze di regolamento di contabilità, economato e provveditorato, di gestione del patrimonio e di applicazione dei tributi locali.

7. Il parere sulle materie su elencate esprime un motivato giudizio di congruità, coerenza ed attendibilità delle previsioni finanziarie, dei programmi e progetti, anche in relazione ai pareri dei funzionari procedenti, alle attestazioni del responsabile di ragioneria, ai parametri di deficitarietà strutturale, e suggerisce le misure da adottare, la cui mancata adozione deve essere congruamente e specificamente motivata nella deliberazione o nel provvedimento gestionale cui il parere accede.

8. L'organo di revisione risponde della veridicità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

ART.76 - Tesoreria

1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente entro 3 (tre) giorni;
- c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- d) il pagamento, anche in caso di tardiva emissione dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

ART.77 - Controllo economico della gestione

1. I funzionari responsabili possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo concomitante economico-finanziario, al fine della verifica della rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati con il piano esecutivo di gestione agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio comunale.
2. Può essere, altresì, demandato a soggetti professionali esterni all'Ente il controllo di gestione.

TITOLO VI - Disposizioni finali

ART.78 - Modificazioni statutarie

1. Le modificazioni, integrazioni, parziali soppressioni e sostituzioni di singole disposizioni statutarie, nonché l'abrogazione dell'intero statuto con introduzione di un nuovo testo normativo, sono disposte da Consiglio Comunale con la procedura deliberativa di cui all'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

ART.79 - Pubblicazione ed entrata in vigore

1. In coerenza con quanto disposto dall'art.6 del D.Lgs. n. 267/2000, lo Statuto comunale e le successive modifiche ed integrazioni approvate dal Consiglio Comunale con le procedure di cui al medesimo articolo 6, è inviato al Bollettino Ufficiale della Regione Campania – BURC per la pubblicazione ed al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti, ed entra in vigore dopo essere stato inserito e pubblicato per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio on-line del Comune.